



Il Segretario Generale

Roma, 10 ottobre 2023

Prot. 9612/SS 23-24

Segreteria Generale

Spett.le

Lega Nazionale Dilettanti

Sede

E p.c. Settore Giovanile e Scolastico

Sede

FIGC - Ufficio Tesseramento

Sede

Oggetto: Circolare riepilogativa tesseramento minori

Spett.le Lega,

si fa riferimento alla precedente comunicazione del 29 settembre 2023 prot. 8639/SS 23-24, con la quale si sono rese note le procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito della abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (*c.d. ius soli sportivo*) e la relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021.

A tal proposito, tenuto conto dei numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi all'interno del quadro normativo statale riferito alle attività di tesseramento, che hanno determinato la definizione di nuove procedure, al fine di agevolare le Società nelle attività di tesseramento e nell'adempimento delle conseguenti incombenze e di fornire elementi

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

di ulteriore chiarimento ai Comitati regionali della LND, ai Dipartimenti e alla Divisione Calcio a 5 si rappresenta quanto segue:

a) Pratiche di competenza della Lega Nazionale Dilettanti

1. Primo Tesseramento di calciatori minorenni stranieri ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e minorenni, che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del primo tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l'approvazione da parte dei Comitati, Dipartimenti e Divisione Nazionale Calcio a 5;

2. Tesseramento calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e che non hanno compiuto i 10 anni di età, che non possono avvalersi della procedura ai sensi del d.lgs 36/2021 devono depositare, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, la seguente documentazione:

- certificato contestuale residenza e famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore;

- documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente;
- in caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l'approvazione da parte dei Comitati, Dipartimenti e Divisione Nazionale calcio a 5

3. Rinnovo tesseramenti di calciatori minorenni stranieri precedentemente autorizzati ai sensi della Legge 12 del 20.01.2016 (c.d. ius soli sportivo), della legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio), del nuovo D.lgs. 36/2021 e dell'art. 19 del Regolamento FIFA

Le richieste di tesseramento, successive al primo, riguardanti i calciatori minorenni stranieri che hanno ottenuto il tesseramento in Italia nel rispetto delle disposizioni in epigrafe, sono **di competenza dei Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a 5 della L.N.D. attraverso la piattaforma telematica L.N.D.**

La documentazione da produrre, oltre alla richiesta di tesseramento, è la seguente:

- richiesta di tesseramento;

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto se esistente;
- documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente;
- autocertificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente, attestante la conferma che le circostanze di cui ai punti 3 e 5 della successiva tabella riepilogativa non sono mutate e che l'atleta è iscritto/a ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano;
- Permesso di soggiorno in corso di validità esclusivamente per calciatori/calciatrici extracomunitari con precedente autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento FIFA.

b) Pratiche di competenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio

4. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21

In analogia a quanto indicato al precedente punto 1, anche i/le calciatori/calciatrici stranieri/e, dai 10 ai 17 anni, che provengono da Federazione estera e che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica. In questo caso, però, tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC, per l'ottenimento del certificato internazionale di trasferimento nel rispetto del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

5. Primo tesseramento minorenni stranieri (dai 10 ai 17 anni) e trasferimento internazionale di calciatori minorenni (dai 10 ai 17 anni) che non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021

L'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori viene applicato a tutti i calciatori minorenni che hanno compiuto il 10° anno di età e che, non potendo avvalersi della norma di cui alla legge in epigrafe, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno cittadinanza italiana e/o straniera e provengono da Federazione estera;
- hanno cittadinanza straniera, non sono mai stati tesserati all'estero ed effettuano il primo tesseramento in Italia.

Tutte le richieste di tesseramento riferite alla normativa internazionale devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC.

Per la corretta applicazione della predetta normativa si rimanda alle specifiche richiamate nella "Guida alle eccezioni" caricata sul portale servizi della FIGC.

In relazione ai precedenti punti 1) e 4), si riporta, di seguito, una tabella nella quale viene elencata la documentazione da depositare, all'atto del primo tesseramento in Italia (fattispecie 1) e del trasferimento internazionale (fattispecie 4), sia per i/le calciatori/calciatrici minorenni italiani/e sia per i/le calciatori/calciatrici minorenni stranieri/e, ciò al fine di confermare schematicamente che le procedure di tesseramento sono le medesime e che l'unico ulteriore documento obbligatorio richiesto, in base a quanto previsto dalla legge, è quello comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. **E' fatto salvo sia per gli italiani sia per gli stranieri quanto previsto dall'art. 40, comma 3, N.O.I.F..**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

Calciatore minorenni cittadino italiano	Calciatore minorenni straniero
1) Richiesta tesseramento; 2) Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto; 3) Certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni). Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore; 4) Documento identificativo del calciatore e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente; 5) In caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.	1) Richiesta tesseramento; 2) Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto; 3) Certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni). Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore; 4) Documento identificativo del calciatore e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente; 5) In caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto di-

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

6) Dichiarazione attestante eventuali pregressi tesseramenti all'estero (solo sopra i 10 anni)	verso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 6) Dichiarazione attestante eventuali pregressi tesseramenti all'estero (solo sopra i 10 anni) 7) Documentazione comprovante la iscrizione scolastica da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Saranno considerati validi, ai fini del rispetto della normativa vigente, le autocertificazioni rilasciate dal Dirigente scolastico e/o i certificati ufficiali rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione attestanti la iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il calciatore dovrà produrre documentazione comprovante la iscrizione scolastica ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano in corso di validità all'atto della richiesta di tesseramento e documentazione comprovante la iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano relativa all'anno scolastico precedente. 8) Permesso di soggiorno atleti extracomunitari (<u>facoltativo</u>)
---	--

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

Si allega, ad ogni buon fine, una ulteriore tabella che sintetizza in modo schematico le casistiche evidenziate nella circolare riepilogativa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli
Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001

[illegible]

TESSERAMENTO DA EFFETTUARSI SUL PORTALE LND	X	X	X	X	X					
TESSERAMENTO DA EFFETTUARSI SUL PORTALE FIGC						X	X	X	X	X

(*): La certificazione di cui al punto 3 potrà essere sostituita da un'autocertificazione dell'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

(**): In caso di rinnovo di tesseramento, la circostanza di cui al punto 5, potrà essere confermata da un'autocertificazione del legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

(***): Saranno considerati validi, ai fini del rispetto della normativa vigente, le autocertificazioni rilasciate dal Dirigente scolastico e/o i certificati ufficiali rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione attestanti la iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il calciatore dovrà produrre documentazione comprovante la iscrizione scolastica ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano in corso di validità all'atto della richiesta di tesseramento e documentazione comprovante la iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano relativa all'anno scolastico precedente.

(****): In caso di rinnovo di tesseramento, la circostanza di cui al punto 7), potrà essere confermata da un'autocertificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore o del suo legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.